

ORIGINALE



COMUNE DI GIAGLIONE
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
Tel. 0122622386
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 68/2021

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 09.30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
1	REY Marco	Sindaco -	Presente
2	PLANO Milena	Assessore - Vice Sindaco	Presente
3	RONCIL Roberto	Assessore	Presente in teleconferenza

Presiede il Sindaco REY Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot.

Il Sindaco REY Marco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 96 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:

“REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024. “

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come in allegato riportato e in quanto necessario;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024. “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI GIAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 96 del 24.11.2021

Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio dell'ente;
- in materia di spesa per il personale, facoltà assunzionali, salario accessorio sono peraltro intervenute le novità normative di cui al D.L. 34/2019 art. 33 comma 2 e relativo D.M. attuativo del 17.3.2020, che vanno tenute in conto e verificate;

Dato atto che i vincoli in materia di salario accessorio di cui al Dlgs 75/2017 risultano verificati, avvalendosi anche delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 (Decreto semplificazioni), come inserito dalla Legge di conversione n. 12/2019, con utilizzo di parte delle facoltà assunzionali disponibili e verificate per l'adeguamento al nuovo CCNL 21.5.2018 delle retribuzioni di posizione e risultato delle P.O.. Le relative quantificazioni vengono riprese negli atti relativi alla costituzione dei fondi salario accessorio, funzionali alla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione/conferma della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Valutate le esigenze riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del

contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero (sono confermate a questo riguardo le considerazioni già svolte negli anni precedenti);

Considerato che questo Comune è strutturato in due aree operative:

- Area amministrativa e finanziaria;
- Area tecnica;

Vista la vigente dotazione organica dell'Ente aggiornata con propria deliberazione G.C. n. 8 del 29.01.2021, intesa altresì come numero totale dei dipendenti in servizio a vario titolo, (prevedendo le assunzioni di seguito descritte):

Area	Categoria (posizione di accesso)	Profilo	Posti in pianta organica
Area Amministrativa e Finanziaria	D1	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1 (tempo pieno/Indet.)
	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.)
Area Tecnica	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.)
	B3	Operaio specializzato	2 (tempo pieno/Indet.)
Totali			5

Considerato che è volontà dell'amministrazione prevedere un posto al 50% di cat. D1 con il profilo di istruttore direttivo area tecnica per la mancanza di una figura specifica; si specifica, a tal proposito, che a decorrere dal 2016 e fino al 2021 il Comune si è avvalso dell'operato di un dipendente di altro ente locale, titolare di posizione organizzativa, incaricato a svolgere attività lavorativa presso l'area Tecnica di questo Comune ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004;

Preso atto, altresì, della determinazione del responsabile del servizio n. 95 del 15.11.2021 ad oggetto "Presenza d'atto delle dimissioni con collocamento a riposo del dipendente Chiamberlando Giorgio con decorrenza 01.03.2022", per il quale è necessario procedere alla copertura del posto di cat. B3 con profilo di operaio specializzato, che risulterà vacante dal 01.03.2022;

In sostanza il quadro delle esigenze di dotazione si adegua prevedendo le figure sopra esposte, in modo tale da poter procedere alla copertura, mediante accesso dall'esterno valendosi della deroga temporanea che consente di non esperire la mobilità ex art. 30 del dlgs 165/2001 (*comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, modificato dall'art.1 comma 14 ter del D.L. 80/2021: 8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*), sia del nuovo posto di cat. D1 che del posto che risulterà vacante dal 01.03.2022 di cat. B3;

In particolare per la figura di categoria di accesso B3, si evidenzia il fatto che presso il Comune di Giaglione risulta ancora aperta e utilizzabile la graduatoria approvata con delibera G.C. n. 47/2019 del 14.11.2019, con la quale era stato assunto il primo idoneo con decorrenza 01.12.2019; dalla graduatoria risultano idonei ancora n. 3 soggetti;

La nuova dotazione organica da approvare è pertanto la seguente:

Area	Categoria (posizione di accesso)	Profilo	Posti in pianta organica e note
Area Amministrativa e Finanziaria	D1	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
Area Tecnica	D1	Istruttore direttivo tecnico	1 (part-time 50%/Indet.) = 1 posto da coprire mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente
	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
	B3	Operaio specializzato	2 (tempo pieno/Indet.) = di cui 1 posto da coprire dal 01.03.2022 mediante utilizzazione di graduatoria aperta presso l'ente o in alternativa mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente
Totali			6

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Vista in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo, nonché lo schema di decreto del Ministero dell'Interno approvato in Conferenza Stato Città il 15/10/2020;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 20,04%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

Rilevato pertanto che il Comune di Giaglione dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 72.369,35 per l'anno 2022, fino alla concorrenza del limite sopra citato (vedi conteggi come da schema allegato)

Vista le specifiche sopra indicate che confermano la disponibilità degli spazi assunzionali sia per la sostituzione dell'operaio B3 che per la nuova figura prevista di cat. D1 con assunzione part time al 50%, in base ai criteri e alle soglie previste dal DM 17.3.2020 citato. Si dà altresì atto che i limiti di spesa di personale e di salario accessorio, alle condizioni previste, vengono adeguati in base alle facoltà consentite dal DM, il tutto come risulta sempre dai conteggi allegati;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono

tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento a quanto sostenuto nel 2008 a tale titolo, non superando tale ammontare con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

Rilevato a tal fine che il valore della spesa di personale del 2008 è stato pari a €. 230.389,70 e che la spesa di personale di cui al c.562 – art. 1 – L.296/2006 in sede previsionale per il triennio 2022/2024 tale dato si mantiene al di sotto di tale limite, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM 17.3.2020 *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Dato atto che con la presente programmazione, in rapporto all'attuale situazione di vincoli normativi sulla spesa di personale si rispettano:

1. L'avvenuta approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), da comunicare alla Funzione pubblica tramite la piattaforma SICO; il piano triennale dei fabbisogni di personale, come aggiornato con il presente atto, sarà comunicato alla funzione pubblica tramite la piattaforma SICO entro il termine di legge previsto (30 giorni, art. 6 ter comma 5 D. Lgs. 165/2001);
2. l'adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione e verrà adottato per il triennio 2022/2024 nei termini stabiliti;
3. la verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); verifica effettuata, in ultimo, con la presente deliberazione in cui si dà atto della inesistenza di eccedenze ed esuberi;
4. l'avvenuta approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165); l'approvazione è avvenuta con deliberazione di GC n. 67 del 30.11.2021, relativa al triennio 2022/2024;
5. i limiti finanziari di spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006;
6. il conseguimento nell'anno 2020 (ultimo rendiconto approvato) del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, pena l'impossibilità di assumere nell'anno successivo al mancato conseguimento ai sensi dell'art. 1 comma 475 della legge 232/2016;
7. i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni; il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato in data 25.02.2021 con deliberazione di CC n. 5/21, il rendiconto per l'esercizio 2020 è stato approvato in data 22.04.2021 con deliberazione n. di CC n. 10/21, mentre per il bilancio consolidato si è utilizzata la deroga alla predisposizione, concessa per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, optata con atto deliberativo di C.C. n. 20/21 del 30.03.2021; alla BDAP si è regolarmente proceduto all'invio mediante la piattaforma “bdap bilanci armonizzati” sia per il rendiconto 2020 che per il bilancio di previsione 2021/2023;
8. l'assenza di mancata certificazione di un credito (art 9 comma 3-bis d.l. 185/2008); non sussistono mancate certificazioni di crediti;
9. l'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, come rilevabile dagli allegati al rendiconto 2020, approvati con la succitata deliberazione n. 10/21;

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli, il Comune risulta averli rispettati o comunque provvederà a seguito della presente alle necessarie comunicazioni (ex. Piattaforma SICO), prima di procedere alla assunzione, come sopra evidenziato in relazione ad ogni singolo adempimento;

Precisato, inoltre, che l'obbligo del rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all' art. 41 comma 2 del D.L.66/2014 esso è stato ritenuto "non costituzionale" dalla Corte Costituzionale, con propria Sentenza n. 272/2015 del 22.12.2015;

Dato inoltre atto che con la presente programmazione, in rapporto alla attuale situazione di vincoli normativi sulla spesa di personale si rispettano altresì:

- il limite per assunzioni di carattere flessibile, come già fissato nel tempo con specifiche deliberazioni della Giunta comunale;
- il limite del salario accessorio non superiore al 2016 (art. 23 dlgs 75/2017), con la precisazione degli eventuali adeguamenti ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 a seguito del DM 17.3.2020);

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2022-2023-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti procedure di reclutamento, mobilità e assunzioni per esigenze degli uffici, come specificamente indicate, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale:

- a) Una assunzione mediante utilizzazione di graduatoria aperta presso l'ente, di cui alla delibera di G.C. n. 47/19 del 14.11.2019, o in alternativa mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente dall'esterno per n. 1 posto cat. B3 con profilo di operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 01.03.2022.
- b) Una assunzione dall'esterno (concorso o graduatoria di altro Ente) per n. 1 posto cat. D1 istruttore direttivo tecnico, a part time 50% e a tempo indeterminato. Non viene espletata la previa mobilità volontaria ex art. 30 del dlgs 165/2001.

Per entrambe le posizioni o è già stata svolta o sarà svolta previamente la procedura di cui all'art. 34 bis del dlgs 165/2001;

Richiamato infine l'art. 67, comma 5, lett b) del CCNL 21.5.2018, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni gli Enti valutino anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale correlati agli obiettivi ed ai piani di performance;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, non essendo tenuto l'ente per numero di dipendenti;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e dell'art- 33 comma 2 del DL 34/2019;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Si propone che la Giunta,

DELIBERI

1) di prendere atto che a seguito della revisione/conferma della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;

2) di modificare, come sotto riportata la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti necessari:

Area	Categoria (posizione di accesso)	Profilo	Posti in pianta organica e note
Area Amministrativa e Finanziaria	D1	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
Area Tecnica	D1	Istruttore direttivo tecnico	1 (part-time 50%/Indet.) = 1 posto da coprire mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente
	C1	Istruttore amministrativo	1 (tempo pieno/Indet.) COPERTO
	B3	Operaio specializzato	2 (tempo pieno/Indet.) = di cui 1 posto da coprire dal 01.03.2022 mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente
Totale			6

3) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 ed il relativo piano occupazionale, in cui vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, le cessazioni/assunzioni per il suddetto triennio:

- a) Una assunzione mediante utilizzazione di graduatoria aperta presso l'ente, di cui alla delibera di G.C.n. 47/19 del 14.11.2019, o in alternativa mediante assunzione dall'esterno per pubblico concorso/graduatoria di altro ente dall'esterno per n. 1 posto cat. B3 con profilo di operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 01.03.2022.
- b) Una assunzione dall'esterno (concorso o graduatoria di altro Ente) per n. 1 posto cat. D1 istruttore direttivo tecnico, a part time 50% e a tempo indeterminato. Non viene espletata la previa mobilità volontaria ex art. 30 del dlgs 165/2001.

4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come aggiornati dal D.L.34/2019 art. 33 C.2 nonché nei limiti per il lavoro flessibile (spesa 2009 ovvero in mancanza limiti definiti dall'amm.ne in relazione alle esigenze fondamentali);

5) di approvare il prospetto di verifica della soglia di spesa e delle facoltà assunzionali ai sensi del D.M. 17.3.2020 come in allegato, dal quale risulta che ;
 - il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,04%;
 - il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 5 del DPCM citato, è pari a € 72.369,35 per l'anno 2022.

6) Di dare atto che il valore della spesa di personale del 2008 è stato pari a €. 230.389,70 e che la spesa di personale di cui al c.562 – art. 1 – L.296/2006 in sede previsionale per il triennio 2022/2024 si mantiene al di sotto di tale limite, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM del 17.03.2020 "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

7) di riservarsi l'avvalimento delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 (Decreto semplificazioni), come inserito dalla Legge di conversione n. 12/2019, per quanto riguarda l'adeguamento al CCNL 21.5.2018 del fondo retribuzioni di posizione e risultato delle PO, in relazione al limite di cui all'art. 23 del Dlgs. 75/2017, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, art. 33, sempre in riferimento a detto limite;

8) di procedere al caricamento della presente Programmazione sul portale SICO, come previsto dalle vigenti disposizioni.

9) di dare atto infine che in base all'art. 67, comma 5, lett b) del CCNL 21.5.2018, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni gli Enti valutino anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale correlati agli obiettivi ed ai piani di performance, dette risorse, come quantificate in sede di bilancio di previsione saranno eventualmente messe a disposizione in sede di indirizzi preliminari alla contrattazione integrativa 2022.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

AREA SEGRETARIO COMUNALE Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia): __FAVOREVOLE__

Giaglione, li _____

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Dott. SIGOT Livio

AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile: __FAVOREVOLE__

Giaglione, li _____

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Sigot

Pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.giaglione.to.it per quindici giorni consecutivi secondo l'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e l'art. 32 comma 1 della legge 69/2009.

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.